



## **CORTE SUPERIORE DI GIUSTIZIA ROMA 23 aprile 2012**

Il giorno 23 aprile 2012, alle ore 17,00, si è riunita in teleconferenza la Corte Superiore di Giustizia presieduta dall'avv. Giacomo Borrione, con la partecipazione del Vice Presidente avv. Francesco Fradeani e dei componenti: avv. Domenico Condello, avv. Duccio Panti, avv. Antonio Martinoli coadiuvati dalla sig.ra Giuseppina Fabozzi, Segretario degli Organi di Giustizia, per esaminare i seguenti punti all'ordine del giorno:

### **Quesito n. 1 - Requisiti per l'elettorato attivo dei tecnici.**

Premesso che **l' Art. 12 del Regolamento Organico- Assemblea Regionale, al punto 5** recita:

*"Le Assemblee Regionali eleggono, ogni quadriennio olimpico, il Presidente Regionale ed un numero di componenti il Consiglio Regionale in rappresentanza degli Associati, in funzione del numero di Associati in ciascuna Regione, uno in rappresentanza degli Atleti ed uno in rappresentanza dei tecnici sportivi. A quest'ultimo vengono demandate anche le funzioni previste dal Regolamento di Settore per il Rappresentante Regionale di Categoria";*

e che ai fini dell'elettorato attivo, per quanto riguarda le società ed associazioni sportive, **l'art. 19 dello Statuto** recita:

#### **"Assemblea Nazionale - Composizione**

*1. La Assemblea Nazionale è il massimo Organo della Federazione.*

*La Assemblea Nazionale è composta:*

*a) dagli associati affiliati aventi diritto al voto;*

*b) dai rappresentanti degli atleti dilettanti e professionisti eletti nelle assemblee regionali;*

*c) dai rappresentanti dei tecnici sportivi eletti nelle assemblee regionali.*

*E' indetta, di norma, dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente della Federazione.*

*2- Hanno diritto al voto le società e le associazioni sportive che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva come stabilita dai programmi federali.*

*Il diritto di voto sarà attribuito a condizione, inoltre, che alla data di convocazione dell'assemblea l'affiliato partecipi all'attività sportiva ufficiale della F.P.I.*

*3- L'attività sportiva si considera effettivamente svolta:*

*a - per le società e associazioni sportive: se, nell'anno precedente, hanno tesserato almeno cinque pugili dilettanti, tre dei quali abbiano partecipato a competizioni ufficiali che si svolgono sotto l'egida della F.P.I. o a manifestazioni internazionali a cui la F.P.I. abbia ufficialmente aderito;"*

. . . . omissis. . . .

Premesso inoltre che, relativamente all'elettorato attivo degli atleti, **l'art. 12 co. 7 dello Statuto** recita:

*"L'elettorato attivo è riconosciuto a tutti gli atleti, sia dilettanti che professionisti, che abbiano raggiunto la maggiore età e che siano regolarmente tesserati ed in attività nella rispettiva qualifica", intendendosi atleta in "attività" colui che abbia effettuato almeno un incontro in una delle manifestazioni ufficiali della Federazione;*

mentre per quanto concerne i Tecnici **l'art. 13, comma 3 dello Statuto** prevede che:

*"L'elettorato attivo è riconosciuto ai tecnici sportivi, maggiorenni ed in attività, regolarmente tesserati. I tecnici sportivi delle squadre nazionali con regolare contratto con la F.P.I. partecipano alle rispettive assemblee di categoria con diritto di voto."*

Si chiede a questa Corte di volersi esprimere sul contenuto del requisito di "attività" relativamente ai tecnici. L'orientamento è che il tecnico in "attività" sia da considerarsi quello che, in possesso di regolare atto di impegno con società/associazione (che abbia tesserato almeno un pugile) e/o da questa tesserato, abbia fatto combattere un atleta della sua società.

## **Quesito n. 2 - Caso di parità per l'elezione del Rappresentante dei tecnici in seno al Consiglio Regionale.**

Premesso che **l'art. 19 dello Statuto, al punto 6 prevede che:**

*"Partecipano all'Assemblea Nazionale elettiva, con diritto a un voto, i rappresentanti dei tecnici sportivi e degli atleti eletti nelle assemblee regionali di categoria. La rappresentanza è determinata dai seguenti rapporti:*

- 1 tecnico e 2 atleti per Comitato Regionale che abbia meno di venti affiliati;*
- 2 tecnici e 4 atleti per Comitato Regionale che abbia da venti a quarantanove affiliati;*
- 3 tecnici e 6 atleti per Comitato Regionale che abbia almeno cinquanta affiliati;"*

.....Omissis. . . .

Si chiede a questa Corte di voler indicare chi risulterebbe eletto nel caso in cui (fattispecie 2 cpvs) due tecnici rappresentanti eletti nell'assemblea di categoria si trovassero a dover votare altri due tecnici candidati, alla carica di rappresentante in seno al Consiglio Regionale, qualora si verificasse una parità tra i due candidati.

Il caso di parità fra più candidati, ipotesi che si potrebbe verificare anche in occasione della Assemblea Nazionale, viene disciplinato all'art. 29 co. 4 dello Statuto, solo per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, e recita: *"In caso di parità è eletto il più anziano di età"*.

Si chiede inoltre se sia corretto fare ricorso a quanto sancito dall'art. 71 comma 6 del Dlgs 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) che così recita:

*"E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità' di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità' viene eletto il più' anziano di età'."*

E, tenuto conto che nel nostro caso non è contemplato il ballottaggio, si chiede se in alternativa sia corretto eleggere il più anziano in ruolo e, solo in caso di ulteriore parità, il più anziano di età, così come è d'uso nei Consigli di Facoltà Universitari ma anche nell'Ordinamento Giudiziario.

---

Dopo ampia discussione la Corte ritiene di rispondere ai quesiti prospettati nel seguente modo:

**Quesito n. 1** Il tecnico deve considerarsi in "attività" quando è tesserato per una società che abbia svolto attività agonistica in una delle manifestazioni ufficiali della Federazione indipendentemente da ogni valutazione circa il diritto al voto della società cui esso appartiene.

**Quesito n. 2** In caso di parità per l'elezione del Rappresentante dei tecnici in seno al Consiglio Regionale deve considerarsi eletto il più anziano in ruolo. L'anzianità di ruolo deve essere autocertificata dal tecnico in base all'anno di tesseramento come tecnico, deve avere carattere continuativo e deve essere verificata dalla Federazione. In via residuale, in caso di ulteriore parità prevarrà il più anziano di età.

Il Presidente  
*f.to Avv. Giacomo Borrione*